

STUDIO LEGALE LO PRESTI  
ON. AVV. NINO LO PRESTI  
AVV. CARLO FRATELLO  
AVV. FRANCESCO LO PRESTI  
Via E. Amari n. 76 - 90139 Palermo  
Tel/fax 091324850 - PEC: francescolopresti@pecavvpa.it  
email: avv.francescolopresti@gmail.com

Spett.le dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca  
mediterranea - Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea

Pec: *assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it*

*dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it*

**OGGETTO: Avviso di notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea, del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso dal sig. Antonino Filancia, iscritto al n. 81.18.8, depositato il 23.3.2018, confluito nell'affare consultivo CGARS n. 365/2019, come da parere consultivo n. 00351/2020, spedito il 03/12/2020.**

Il sottoscritto Avv. Francesco Lo Presti (C.F. LPRFNC86L10G273G, PEC: francescolopresti@pecavvpa.it), nella qualità di procuratore del sig. Filancia Antonino, C.F. FLNNTN50R16Z352H, nato a Biserta (Tunisia) il 16.10.1950, residente in Mazara del Vallo (TP), Via Molise n. 4, ed in relazione al ricorso straordinario indicato in oggetto

#### **PREMESSO**

- che il sig. Filancia Antonino ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

1) il D.D.G. n. 517 del 20.11.2017, pubblicato nella G.U.R.S. del 1.12.2017, di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento (allegati A e B) e contestualmente di approvazione dell'elenco delle istanze non ammesse a finanziamento (allegati C e D), tra le quali figura quella presentata dal ricorrente (codice 9/EMC/16/2);

2) ove occorra, il D.D.G. n. 255 del 02.08.2017 di approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze ammesse a finanziamento (allegati A e B) e contestualmente di approvazione dell'elenco delle istanze non ammesse a finanziamento (allegati C e D), tra cui quella presentata dal ricorrente (codice 9/EMC/16/2);

3) ove occorra, il provvedimento del 23.5.2017 denominato “check list controllo di ammissibilità”, acquisito in data 24.10.2017 in seguito ad istanza di accesso agli atti, con cui la Commissione di valutazione ha proposto di non ammettere a finanziamento la domanda presentata dal ricorrente sulla base della motivazione per cui “i lavori da eseguire sono di manutenzione ordinaria e quindi non ammissibili”;

4) ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale;

- che il suddetto ricorso è stato affidato a 4 motivi, ed in particolare:

*“I. ERRONEITA’, CARENZA ED INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA IRRAGIONevolezza E CONTRADDITTORIETA’ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO.*

*Scopo del presente atto è quello di denunciare e dimostrare l’assoluta erroneità ed illegittimità che ha contraddistinto l’operato dell’Amministrazione resistente e, prima ancora, della Commissione di Valutazione, nella misura in cui si è ritenuto che gli interventi da realizzare a completamento del progetto di ammodernamento dei motori del motopesca di proprietà dell’istante - per i quali quest’ultimo aveva presentato domanda di finanziamento – fossero opere di “manutenzione ordinaria” e, quindi, non ammissibili a finanziamento secondo quanto prescritto dalle norme dettate dal bando.*

*Orbene, l’odierno ricorrente, grazie all’ausilio della perizia tecnica di parte realizzata dall’Ing. Giorgio Orlando e dalla Ditta Ambrogio Castellano 1869, stimati professionisti dell’ingegneria navale, intende fornire la piena prova del fatto che gli interventi in questione debbano essere considerati quali opere di “manutenzione straordinaria ed ammodernamento” dei motori installati sul proprio motopesca, nel pieno e completo rispetto di quanto previsto dal bando di attuazione della Misura 1.41 P.O. FEAMP 2014-2020.*

*Al riguardo, prima ancora di entrare nel merito dei motivi posti a sostegno del presente gravame, è opportuno rilevare come il punto n. 1 del Bando in discussione, rubricato “OBIETTIVO E FINALITA' DELLA MISURA”, affermi chiaramente che “il PO FEAMP 2014-2020 contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 e all’attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP). Persegue i seguenti obiettivi dell’Unione per promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:*

*(...)*

*6. Il sostegno e il rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione, compreso l’aumento dell’efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze.*

*(...)*

*Gli obiettivi specifici a loro volta riflettono i pertinenti obiettivi tematici di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013. Nello specifico, con la priorità 1, è prescritto l’obiettivo tematico 4 (OT4) “Energia sostenibile e qualità della vita - Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”. In particolare, per l’alto costo del carburante, per la vetustà degli apparati motori, che incide sui consumi, sull’emissione di gas e sulle perdite di oli e carburanti, e per i conseguenti effetti sui cambiamenti climatici, sono richiesti interventi: per agevolare i miglioramenti di classe energetica, con la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari e per dare maggiore efficienza alle unità da pesca”.*

*Al punto n. 2, rubricato “RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI”, si prevede che “la dotazione finanziaria stanziata per la presente misura è di complessivi (...) € 657.746 per la “sostituzione o ammodernamento dei motori principali o ausiliari”, ai sensi dell’art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014”.*

*Sempre al punto n. 2, si specifica che l’ammontare massimo del contributo pubblico concedibile, per singola operazione, con riferimento alla Misura 1.41, Paragrafo 2, dell’art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ossia, come detto, quella volta a promuovere interventi di sostituzione o ammodernamento dei motori, per la quale ha presentato domanda il ricorrente) è di “€ 15.000 massimo per progetti di cui alla lettera a)*

*relativi a imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (lft) fino a 12 metri”, come il motopesca di proprietà del sottoscritto ricorrente.*

*E’ opportuno, altresì, rilevare come ai sensi del punto 5.2 del Bando siano da ritenersi ammissibili le spese “effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate” nonché, ai sensi dell’art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese sostenute per la realizzazione di interventi effettuati a partire dal 1 gennaio 2014, purché tali interventi non abbiano già fruito di contributi pubblici e riguardino “operazioni non portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”, come per l'appunto avvenuto nel caso di specie.*

*Si è infatti già osservato in premessa che l’istanza presentata dall’odierno ricorrente mirava proprio ad ottenere il finanziamento, nella misura prevista dal bando (ossia di € 15.000,00), delle spese dal medesimo sostenute in relazione ad un complesso di interventi di ammodernamento dei motori della propria imbarcazione, per una parte già eseguiti nel gennaio 2015 (come si evince dalla Fattura N°115 del 30/01/2015 della Società Boni Motori Marini s.a.s. di Boni Enea & C.) e, per la restante parte, ancora da completare, come indicato nel progetto allegato all’istanza di ammissione al finanziamento e come risultante dal preventivo della Ditta Trionfo S.r.l. n. 7 del 8.3.2017, alla stessa del pari allegato.*

*Più in particolare, nel gennaio 2015 l’odierno istante ha commissionato alla Società Boni Motori Marini s.a.s. di Boni Enea & C. un intervento di ammodernamento e manutenzione straordinaria sui due motori installati sulla propria imbarcazione, consistente nello smontaggio totale dei motori, nella pulizia e nel controllo dei vari organi, nel rimontaggio e nella sostituzione di componenti degradati nonché nell’installazione dei seguenti componenti:*

- *Canne Cilindro N°12*
- *Kit segmenti N°12*
- *Revisione delle Testate*
- *Serie Guarnizioni Motore N°2*
- *Serie Bronzine Banco N°2*
- *Serie Bronzine Biella N°2*

- *Serie Guarnizioni Marine N°2.*

*Il tutto, come detto, per un importo - già pagato - di € 13.000,00, come da relativa fattura n. 115 del 30/01/2015 in atti.*

*E' appena il caso di rilevare come gli interventi sopra descritti, secondo quanto si evince dagli atti impugnati, siano stati qualificati – in questo caso correttamente - quali interventi di manutenzione straordinaria ed ammodernamento dei motori e, quindi, ammissibili a finanziamento.*

*Nel mese di gennaio 2017, a completamento dei lavori già eseguiti e, quindi, al fine di portare a termine il complessivo intervento di ammodernamento e manutenzione straordinaria di cui si è detto, sono stati preventivati al sottoscritto ricorrente ulteriori lavori di ammodernamento da eseguire sugli apparati principali.*

*Nello specifico, come peraltro attestato dalla perizia del 18.1.2018 redatta dall'Ing. Giorgio Orlando e dalla Ditta Ambrogio Castellano 1869 allegata al ricorso, trattasi, anche in questo caso, di interventi di manutenzione straordinaria da effettuare sull'impianto di circuito alimentazione consistenti nella revisione di n. 2 invertitori marini Twin Disc MT265/A, ivi inclusa la sostituzione di cuscinetti, fasce, dischi e paraoli.*

*Il tutto per un importo stimato pari ad € 4.132,50, come da preventivo n. 7 del 08/03/2017 reso dalla ditta Trionfo, in atti.*

*Orbene, nonostante l'evidenza dei fatti, la Commissione di valutazione e l'Assessorato resistente, incorrendo in un palese travisamento dei fatti, hanno erroneamente ritenuto che i suddetti interventi, ancora da eseguire, fossero semplici interventi di manutenzione ordinaria con la conseguenza che le spese da sostenere per la realizzazione degli stessi non rientrassero nella categoria delle spese ammissibili.*

*Tali conclusioni sono assolutamente erranee, infondate ed illegittime, come dimostrato dalla perizia del 18.1.2018, che si deposita in uno al presente ricorso, redatta dall'Ing. Giorgio Orlando e dalla Ditta Ambrogio Castellano 1869 su commissione dell'odierno ricorrente.*

*Il perito, stimato e conosciuto professionista nell'ambito navale, ha affermato a chiare lettere quanto segue: "Al termine degli accertamenti e sulla base della documentazione analizzata, è risultato che: la tipologia e le modalità di esecuzione degli interventi effettuati, come anche quelli preventivati da eseguire, sui due*

*motori entro bordo, aventi matricola T03906 – T03907, del Motopeschereccio “ANTOINE” sono da considerarsi di Ammodernamento e Manutenzione Straordinaria, poiché questi tipi di interventi vengono effettuati una tantum (e non periodicamente come la manutenzione ordinaria) ed eseguendo operazioni più complesse, come nel nostro caso, che riguardano la sostituzione di pezzi e componenti usurati, vetusti o danneggiati dell'apparato di propulsione e degli invertitori”.*

*In altri termini - contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dall'Amministrazione resistente e dalla Commissione di valutazione, il cui operato deve ritenersi viziato da mancanza di un'adeguata istruttoria - gli interventi in discussione (ossia quelli ancora da eseguire, essendo pacifico che quelli già eseguiti fossero di manutenzione straordinaria) devono considerarsi assolutamente ammissibili poiché consistenti nell'ammodernamento dei vetusti motori principali del natante di proprietà del ricorrente.*

*E ciò, è bene evidenziarlo, nel pieno rispetto di quanto previsto dal bando attuativo della misura 1.41, par. 2, del PO FEAMP 2014-2012 e, soprattutto, in piena aderenza allo scopo di tale misura che, come rilevato in premessa, mira specificatamente ad “agevolare i miglioramenti di classe energetica, con la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari” nonché a “dare maggiore efficienza alle unità da pesca”.*

*Ciò premesso, va, altresì, rilevato come il provvedimento di diniego impugnato, unitamente alla proposta di rigetto formulata dalla Commissione di valutazione, non rechino alcuna motivazione con specifico riferimento alla ragione per cui gli interventi ancora da eseguire non rientrino nella nozione di “ammodernamento” di cui alle prescrizioni dettate dal bando.*

*Nella scarna motivazione del rigetto, infatti, si legge unicamente che “le spese da sostenere a completamento del progetto non rientrano nella categoria delle spese ammissibili”, mentre nel provvedimento “check list controllo di ammissibilità” reso dalla Commissione valutatrice si afferma che “i lavori da eseguire sono di manutenzione ordinaria e non ammissibili”.*

*Nulla di più.*

*Ma, soprattutto, l'Amministrazione resistente non spiega in alcun modo il motivo per cui gli interventi in discussione non possano essere qualificati come interventi di manutenzione straordinaria, pur essendo stati*

*previsti come completamento delle opere di manutenzione straordinaria ed ammodernamento già eseguite nel 2015.*

*E' fin troppo evidente, infatti, che il progetto di ammodernamento dei motori, presentato dall'odierno ricorrente a corredo dell'istanza di ammissione al finanziamento, debba essere valutato nel suo complesso, come un unicum (ossia interventi già eseguiti + interventi ancora da realizzare), con la logica conseguenza che è l'intero progetto a dover essere qualificato o meno come complesso di interventi volto a realizzare l'ammodernamento dei motori nel senso voluto dalla normativa comunitaria e dal bando di gara.*

*D'altronde, tale conclusione è corroborata dal bando stesso che, al punto 2, riferisce espressamente la concessione del contributo pubblico ai "progetti".*

*Pertanto, la condotta tenuta nel caso di specie dall'Amministrazione risulta, anche sotto questo profilo, totalmente irragionevole e contraddittoria, soprattutto laddove si consideri che gli interventi già realizzati nel 2015 dall'odierno istante sono stati – seppur implicitamente – qualificati dalla stessa Commissione come opere di manutenzione straordinaria!*

*\* \* \* \* \**

*Fermo quanto sopra rilevato in via troncante, non è superfluo, comunque, evidenziare come i provvedimenti impugnati siano illegittimi anche sotto il diverso ed ulteriore profilo della violazione e falsa applicazione delle norme dettate dal bando.*

*Ed invero, né nel bando né nelle linee guida ad esso allegate (e parimenti prodotte in uno al presente ricorso) si rinviene la distinzione, illegittimamente fatta propria dall'Amministrazione regionale e dalla Commissione di valutazione, tra interventi di manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria.*

*Allo stesso modo, non v'è alcuna norma che sancisca la non ammissibilità a finanziamento delle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e, per converso, l'ammissibilità in via esclusiva delle spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria.*

*L'unico concetto che conta ed a cui si fa continuo riferimento nelle norme in discussione, è quello "ammodernamento" dei motori dell'imbarcazione.*

*Dal complesso delle norme contenute nei regolamenti comunitari inerenti al PO FEAMP 2014-2020 e nel bando, è dato evincersi come la regola generale sia quella dell'ammissibilità delle spese relative ad interventi di "sostituzione o ammodernamento dei motori principali o ausiliari"; regola, questa, che trova come eccezioni le singole fattispecie previste dal punto 5.3 del bando, rubricato "SPESE NON AMMISSIBILI", alla stregua del quale: "Non sono ammissibili le spese espressamente indicate come tali nel regolamento recante disposizioni comuni e nei regolamenti comunitari inerenti il PO FEAMP 2014-2020, nonché nei relativi regolamenti delegati e di esecuzione dei bandi.*

*Ai sensi dell'art. 69, par. 3, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, riguardante le disposizioni comuni (RDC), non sono ammissibili a un contributo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) i seguenti costi:*

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;*
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.*

*In particolare, non sono ammissibili le seguenti spese:*

- costi di manutenzione di base dello scafo [e non dei motori, n.d.r.], ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 531/2015;*
- in merito alla voce di spesa "Miglioramento dell'idrodinamica dello scafo", art. 41, par. 1, lett. a), lavori, che, per entità, lascino prefigurare una nuova costruzione;*
- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;*
- spese sostenute anteriormente al 1° gennaio del 2014;*
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;*
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;*
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;*



- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- spese relative all'acquisto di beni che rappresentino mera sostituzione degli stessi già posseduti dall'impresa/imbarcazione per la quale il beneficiario richiede il finanziamento, se non effettivamente sostituiti da beni tecnologicamente innovativi;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute, igiene, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale.

*Quant'altro contemplato alla voce spese non ammissibili delle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEAMP 2014-2020", allegate al presente Bando".*

*Alla luce di quanto osservato, premesso che nessuna delle superiori eccezioni ricorre nel caso di specie, si è offerta la piena dimostrazione del fatto che non viene mai in rilievo la nozione di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, né in linea generale né con specifico riguardo alla determinazione delle spese da ammettere o meno a finanziamento.*

*Ne consegue, pertanto, l'assoluta illegittimità dei provvedimenti impugnati per aver erroneamente interpretato ed applicato le norme previste dal bando che, come detto, prevede l'ammissibilità a*

*finanziamento delle spese riferibili a progetti di ammodernamento dei motori principali dell'imbarcazione, esattamente come richiesto, nel caso di specie, dall'odierno ricorrente. ”.*

- che all'esito dell'Adunanza delle Sezioni riunite del CGARS del 10 novembre 2020, il Collegio ha emesso il parere n. 351/2020 con cui ha accolto la domanda cautelare - disponendo la sospensione, nei limiti dell'oggetto dell'impugnativa, dell'efficacia degli atti gravati - ed ha autorizzato parte ricorrente *“a pubblicare, in forza del presente parere, sul sito internet istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - dipartimento regionale della pesca mediterranea o, se non esistente, su quello della Regione siciliana, un avviso recante l'indicazione della natura e degli estremi identificativi del ricorso, del ricorrente, degli atti impugnati, della rubrica dei motivi di impugnazione e del loro contenuto (che, a scelta del ricorrente, potrà essere riportato per esteso o per riassunto), dell'elenco completo dei controinteressati (ossia di tutte le imprese inserite nella sunnominata tabella B), degli estremi del presente parere edel tenore testuale del susseguente dispositivo, nonché dell'avviso della possibilità per i controinteressati di depositare eventuali memorie presso l'U.L.L”.*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nell'interesse del sig. Filancia Antonino

### **CHIEDE**

A codesta Spett.le Amministrazione, in esecuzione del parere n. 351/2020 allegato, di procedere alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito ufficiale, da mantenere per almeno 120 giorni, di quanto appresso:

- 1) della presente istanza da valere anche quale avviso di notifica per pubblici proclami
- 2) della copia del parere n. 00351/2020, spedito il 03/12/2020, reso dal CGARS, consigliere relatore Giovanni Ardizzone.
- 3) della copia del ricorso straordinario
- 4) della copia della memoria di costituzione con procuratore depositata il 16.12.2020
- 5) dell'elenco dei nominativi di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria definitiva delle istanze ammissibili allegata al D.D.G. n. 517 del 20.11.2017 - pubblicato nella G.U.R.S. del 1.12.2017, di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento

(allegati A e B) e contestualmente di approvazione dell'elenco delle istanze non ammesse a finanziamento (allegati C e D), tra le quali figura quella presentata dal ricorrente (codice 9/EMC/16/2) - da considerarsi controinteressati e nei cui confronti viene integrato il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

In relazione allo stato del procedimento si rappresenta che in seno all'Adunanza delle Sezioni riunite del CGARS del 10 novembre 2020, il Collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella tabella B allegata al DDG 517/17 e, in accoglimento dell'incidentale istanza cautelare, ha sospeso, nei limiti dell'oggetto dell'impugnativa, l'efficacia degli atti gravati, con dispositivo del seguente tenore:

*“Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, riservata ogni decisione sul merito, così provvede:*

- a) nelle more e fino alla scadenza del termine sopra indicato, in accoglimento dell'incidentale istanza cautelare formulata dal ricorrente, sospende, nei limiti dell'oggetto dell'impugnativa, l'efficacia degli atti gravati;*
- b) ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità indicate in parte motiva;*
- c) dispone che l'Ufficio legislativo e legale inoltri una nuova relazione una volta scaduto il termine indicato in motivazione”.*

Si trascrive, ad ogni buon fine, l'elenco nominativo dei controinteressati estratti dalla tabella B allegata al DDG 517/17:

N.	CODICE SIPA	RICHIEDENTE
1	12/EMC/16/2	Caserta Grazia
2	101/EMC/16/2	Grillo Giuseppe
3	102/EMC/16/2	Pericone Carmelino
4	116/EMC/16/2	Stec Elzbieta
5	119/EMC/16/2	Di Maggio Francesco
6	133/EMC/16/2	Pizzo Domenico
7	28/EMC/16/2	Giocalone Rosaria
8	13/EMC/16/2	La Russa Vincenzo
9	36/EMC/16/2	Medusa & C. s.n.c.

N.	CODICE SIPA	RICHIEDENTE
10	75/EMC/16/2	Costanza Salvatore
11	105/EMC/16/2	Ciambra Giovan Battista
12	121/EMC/16/2	Riso Rosario
13	134/EMC/16/2	Cardinale Serafino
14	139/EMC/16/2	Aiello Giovanni
15	23/EMC/16/2	Alioto Marco
16	37/EMC/16/2	Campisi Giuseppe
17	45/EMC/16/2	Corrao Giuseppe

N.	CODICE SIPA	RICHIEDENTE
18	53/EMC/16/2	Provenzano Salvatore
19	58/EMC/16/2	Provenzano Vito
20	100/EMC/16/2	Cooperativa Pescatori MARINA
21	103/EMC/16/2	Ricerca e Pesca Soc coop
22	107/EMC/16/2	Cellura Francesco
23	108/EMC/16/2	Cooperativa Pescatori San Giorgio
24	120/EMC/16/2	Lucido Erasmo
25	130/EMC/16/2	Renna Giuseppe
26	132/EMC/16/2	Favazza Carlo
27	7/EMC/16/2	Sanguedolce Vincenzina
28	18/EMC/16/2	Costanza Pietro
29	21/EMC/16/2	Tranchida Ignazio Mauro
30	41/EMC/16/2	Fiannacca Giovanni
31	42/EMC/16/2	Fonte Pietro Antonio

N.	CODICE SIPA	RICHIEDENTE
32	44/EMC/16/2	Di Maria Andrea
33	49/EMC/16/2	Megna Antonino
34	76/EMC/16/2	Prestipino Salvatore
35	79/EMC/16/2	Brischetto Orazio Santo
36	98/EMC/16/2	Allegro Giovanni
37	104/EMC/16/2	Rumè Antonino
38	117/EMC/16/2	Scaravelli Gaetano
39	135/EMC/16/2	Battaglia Giuseppe
40	137/EMC/16/2	Davi Giuseppe
41	140/EMC/16/2	Cottone Giuseppe
42	138/EMC/16/2	Lo Piccolo Vincenzo
43	8/EMC/16/2	Riganò Davide
44	40/EMC/16/2	Fonte Pietro
45	59/EMC/16/2	Bevilacqua Ignazio
46	62/EMC/16/2	Granata Michele

N.	CODICE SIPA	RICHIEDENTE
47	71/EMC/16/2	Murabito Orazio
48	99/EMC/16/2	Brocato Giuseppe
49	109/EMC/16/2	Ciacera Macaudo Emiliano
50	115/EMC/16/2	Giliberto Giovanni
51	4/EMC/16/2	Sferlazzo Agostino
52	29/EMC/16/2	La Monica Angelo
53	31/EMC/16/2	La Monica Antonino
54	33/EMC/16/2	Macaluso Antonio
55	118/EMC/16/2	Cardinale Giacomo
56	127/EMC/16/2	Cardinale Giuseppe

Si rappresenta, altresì, che tutti i soggetti controinteressati hanno la possibilità di depositare eventuali memorie presso l'U.L.L., secondo quanto stabilito dal CGARS nel predetto parere.

Si chiede, infine, di voler fornire allo scrivente procuratore apposita ricevuta con la quale si certifichi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra, e ciò in modo da poter procedere, come stabilito nell'ordinanza, al deposito della stessa presso il C.G.A.R.S. nel termine dei 30 giorni in essa previsti.

Con Osservanza

Palermo 16.12.2020

Avv. Francesco Lo Presti

